



Procedura per il finanziamento dei controlli sanitari per verificare la
conformità alla normativa
In materia di sicurezza alimentare

Procedura per il **FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI SANITARI**
per verificare la conformità alla normativa
IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE
Applicazione d.L.vo n 32/2021

	Nome/Funzione	Data	Firma
Redazione	Dott. G. Saimbene UOC SIAN	01/08/24	
Verifica	Prof. V. Restivo Responsabile UOC SIAN	02/08/24	
Verifica formale	Dott. P. Mirabile Dirigente UOS Qualità e Rischio Clinico	01/08/24	
Approvazione	Dott. E. Cassarà Direttore Sanitario Aziendale	06/08/24	
Adozione	Dott. M. Zappia Direttore Generale ASP Enna	07/08/24	

INDICE GENERALE

Premessa	3
1.	Scopo3
2.	Campo di applicazione.....3
3.	Scheda di registrazione delle modifiche.....3
4.	Definizioni e acronimi.....3
5.	Responsabilità4
6.	Descrizione delle attività5
6.1	Obblighi e modalità di assolvimento.....6
6.1.1	Modalità operative e sanzioni7
6.2	Tariffe8
7.	Documenti di riferimento.....9
8.	Allegati.....9
9.	Lista di distribuzione.....9

Procedura per il finanziamento dei controlli sanitari per verificare la
conformità alla normativa
In materia di sicurezza alimentare

Premessa

La procedura "Applicazione D.L. vo n 32/2021" rientra nel quadro delle attività di finanziamento del sistema di controllo ufficiale e del relativo monitoraggio svolte dagli operatori afferenti al Dipartimento di Prevenzione SIAN così come previsto dal D.L. vo n 32/2021.

1. Scopo

La presente procedura si armonizza con la normativa comunitaria vigente in materia di funzionamento e miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte delle Regioni e Province Autonome e delle AASSPP in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica e si prefigge il seguente obiettivo:

1. Definire le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali in una logica di uniformità dei comportamenti, imparzialità, coerenza, appropriatezza e trasparenza nei confronti dell'impresa e del consumatore.
2. Definire i compiti, le responsabilità e gli obblighi del personale addetto al controllo ufficiale
3. Fornire delle informazioni agli operatori del settore alimentare (OSA) sulle modalità di pagamento
4. Predisporre un sistema di gestione dei finanziamenti per la valutazione delle azioni da adottare nel caso in cui l'operatore del settore alimentare (OSA) non ponga rimedio al pagamento.

2. Campo di applicazione

La presente procedura si applica a tutti gli OSA con sede legale nel territorio dell'ASP di Enna.

3. Scheda di registrazione delle modifiche

DATA	REVISIONE (REV.)	DESCRIZIONE
25/07/2024	0.0	Prima Emissione

4. Definizioni e acronimi

Impresa (food businnes): qualsiasi soggetto pubblico o privato, con o senza scopo di lucro, operante nel settore degli alimenti



Operatore del settore alimentare (OSA): la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa posta sotto il suo controllo.

Stabilimenti (establishment): il luogo fisico dove opera l'impresa

Ispettori: gli ispettori sono individuati tra il personale del ruolo sanitario della dirigenza e del comparto (medici o tecnici della prevenzione) e sono in possesso di particolari competenze.

Non conformità: la mancanza totale o parziale di un requisito previsto dalla normativa in materia di alimenti.

Verbale di accertamento non conformità e termini di adeguamento: modulo predisposto per la descrizione della non conformità, del requisito disatteso, della tempistica per l'adeguamento e dei diritti di difesa.

Atto dei provvedimenti previsti dall'art. 138 del reg. (UE) n. 625/2017: moduli relativi ai provvedimenti emessi dalle U.O.C. nei confronti dell'OSA.

Autorità competente: è l'organo, l'ufficio o il funzionario della pubblica amministrazione cui la legge assegna la competenza all'adozione dell'atto o del provvedimento finale del procedimento amministrativo. Ai sensi del D.lvo 193/07 per questa procedura l'autorità competente è l'ASP.

Procedimento amministrativo: il complesso degli atti e di operazioni tra loro funzionalmente collegati e preordinati all'adozione di un provvedimento amministrativo.

Fascicolo dell'impresa: archivio cartaceo e elettronico di tutta la documentazione riguardante il controllo ufficiale effettuato presso l'impresa, compresi i documenti relativi alla registrazione/riconoscimento.

Sistema informativo: sistema informativo riconosciuto dalla Regione Sicilia (SICER – Sferacarta) in quanto collegato con il sistema regionale Demetra ove sono riportati tutti i dati relativi ai controlli ufficiali ed agli eventuali provvedimenti scaturiti dal rilievo di non conformità.

Risultanze: risultati della valutazione che si ottengono dal confronto tra le evidenze rilevate e raccolte rispetto ai criteri dell'ispezione.

5. Responsabilità

Legenda R: responsabile, C: coinvolto, I: informato



**Procedura per il finanziamento dei controlli sanitari per verificare la
 conformità alla normativa
 In materia di sicurezza alimentare**

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Direttore SIAN	Tecnico della prevenz ione
Emissione pagamenti per gli OSA soggetti a tariffe forfettarie		
<p>Le Imprese Alimentari (OSA) che ricadono nell'ambito di applicazione della Tabella A (Tipologia di attività produttiva dello stabilimento) della Sezione 6 (Stabilimenti assoggettati a tariffe forfettarie annue) dell'Allegato 2 del citato Decreto, devono presentare all'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, nel mese di gennaio di ogni anno, l'autodichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini dell'applicazione delle tariffe forfettarie per controlli ufficiali negli stabilimenti compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente (Allegato 2). Sulla base delle informazioni acquisite dall'autodichiarazione l'Azienda Sanitaria Locale/Provinciale applica la tariffa relativa alla fascia di appartenenza (Fascia di Rischio) di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del D.L.vo in oggetto, riferita all'anno in corso, ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo.</p>	R	
TRASMISSIONE VERBALE PER PAGAMENTI A TARIFFA ORARIA		
<p>Il tecnico della prevenzione incaricato della esecuzione di un sopralluogo assoggettato a tariffazione oraria, compila il verbale del sopralluogo e lo invia al Responsabile dell'UOC SIAN.</p>	I	R
Monitoraggio pagamenti		
<p>Nel caso in cui l'OSA, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento non adempia, l'Azienda Sanitaria Provinciale applica la maggiorazione del 30 per cento all'importo relativo alla richiesta di pagamento insoluta, oltre agli interessi legali ed emette nuova richiesta di pagamento. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, in caso di ulteriore inadempimento, l'Azienda Sanitaria Provinciale applica la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva.</p>	R	

6. Descrizione delle attività

Il D.L.vo n. 32 del 02/02/2021, entrato in vigore il 28/03/2021, stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per verificare la conformità



alla normativa in materia di sicurezza alimentare. Si rinvia necessariamente alla lettura del testo normativo succitato per la completa definizione degli obblighi di legge predisposti per gli operatori del settore alimentare.

6.1 Obblighi e modalità di assolvimento

Le Imprese Alimentari (OSA) che ricadono nell'ambito di applicazione della Tabella A (Tipologia di attività produttiva dello stabilimento) della Sezione 6 (Stabilimenti assoggettati a tariffe forfettarie annue) dell'Allegato 2 del citato Decreto, devono presentare all'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, nel mese di gennaio di ogni anno, l'autodichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini dell'applicazione delle tariffe forfettarie per controlli ufficiali negli stabilimenti compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente (**Allegato 1**).

Qualora negli anni successivi all'ultima autodichiarazione resa ai sensi del citato Decreto non ci fossero variazioni, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione. Sulla base delle informazioni acquisite dall'autodichiarazione l'Azienda Sanitaria Locale/Provinciale applica la tariffa relativa alla fascia di appartenenza (Fascia di Rischio) di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del D.L.vo in oggetto, riferita all'anno in corso, ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo.

Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del Decreto, tutti gli operatori di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del D.L.vo in oggetto, sono tenuti alla trasmissione dell'autodichiarazione. L'autodichiarazione, però, non deve essere trasmessa dagli operatori delle piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, dei depositi conto terzi di alimenti, dei depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e dei Cash and Carry.

Le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande ed i Cash and Carry sono in ogni caso assoggettati alle tariffe forfettarie di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del Decreto in oggetto (vedi art. 6, c. 10 e art. 13, c. 3 del Decreto) senza tener conto della percentuale di commercializzazione all'ingrosso.

Sono tenute alla presentazione dell'autodichiarazione e, se previsto, al pagamento della tariffa forfettaria gli OSA con attività di produzione, lavorazione, trasformazione, confezionamento, deposito, distribuzione, vendita, indicate nella sezione 6 dell'allegato A del D.Lgs. 32/2021, calcolata su base annua, differenziata in tre fasce di rischio e che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti - diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella del Decreto.

Sono esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico (vedi art. 6, c. 10 del Decreto).



**Procedura per il finanziamento dei controlli sanitari per verificare la
conformità alla normativa
In materia di sicurezza alimentare**

Sono esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e le Associazioni di Volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (vedi art. 1, c. 7 del Decreto).

Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, pur essendo esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie, sono soggetti alle tariffe per la registrazione, il riconoscimento, i controlli ufficiali originariamente non programmati, i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta e per le autorizzazioni ove previste (vedi art. 1, c. 7 del Decreto Legislativo).

Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate non sono tenuti alla trasmissione dell'autodichiarazione (vedi art. 13, c. 3 del D.Lgs 32/2021 come modificato dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14).

6.1.1 Modalità operative e sanzioni

L'autodichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini dell'applicazione delle tariffe forfettarie per controlli ufficiali negli stabilimenti, allegata alla presenta procedura (**Allegato 1**) e compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC, al seguente indirizzo: sian@pec.asp.enna.it

L'attestazione del pagamento, se dovuto, dovrà essere trasmessa con le stesse modalità previste per l'invio dell'autocertificazione (**Allegato 2**).

Nel caso in cui l'OSA, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento non adempia, l'Azienda Sanitaria Provinciale **applica la maggiorazione del 30 per cento** all'importo relativo alla richiesta di pagamento insoluta, oltre agli interessi legali ed emette nuova richiesta di pagamento. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, in caso di ulteriore inadempimento, l'Azienda Sanitaria Provinciale applica la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva.

6.2 Tariffe

Il Decreto Legislativo 32/2021, inoltre, introduce e/o aggiorna quanto segue:

1) Tariffa oraria del Controllo Ufficiale e delle altre Attività Ufficiali. La nuova tariffa oraria è pari ad 80,00 euro (Allegato 3 – Sezione 1 del Decreto). Le note di pagamento (bollette) verranno generate dal sistema informatico SICER, tramite la sezione “Riscossione Diritti”, calcolate applicando la tariffa al minuto di € 1,333 (€ 80,00 ora) ed inviate tramite PEC. La frazione oraria minima da considerare è il minuto. (Art. 10, c. 2 del Decreto).

2) Tariffa su base forfettaria per il Riconoscimento condizionato e definitivo. La tariffa su base forfettaria è pari a € 300,00. (Art. 6, c. 13, lettera a e Allegato 2, sezione 8 del Decreto). Alla tariffa forfettaria viene aggiunta la tariffa calcolata su base oraria qualora il tempo necessario per il controllo ufficiale ecceda le ore incluse nella tariffa forfettaria (tre ore), in relazione alla tipologia, all'organizzazione e alla capacità gestionale dello stabilimento (Art. 6, c. 14 del Decreto).

3) Tariffa su base forfettaria per l'aggiornamento dell'atto di Riconoscimento. La tariffa su base forfettaria è pari a € 100,00. (Art. 6, c. 13 lettera a e Allegato 2, sezione 8 del Decreto). Alla tariffa forfettaria viene aggiunta la tariffa calcolata su base oraria qualora il tempo necessario per il controllo ufficiale ecceda le ore incluse nella tariffa forfettaria (due ore), in relazione alla tipologia, all'organizzazione e alla capacità gestionale dello stabilimento (Art. 6, c. 14 del Decreto).

4) Tariffa su base forfettaria per l'aggiornamento dell'atto di Riconoscimento senza sopralluogo. La tariffa su base forfettaria è pari a € 50,00. (Art. 6, c. 13 lettera a e Allegato 2, sezione 8 del Decreto).

5) Tariffa per la Registrazione e per i relativi aggiornamenti degli stabilimenti che eseguono una qualunque delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti. L'importo di detta tariffa è di € 20,00 sia per la Registrazione iniziale che per ciascun aggiornamento. (Art. 6, c. 13, lettera a ed Allegato 2, sezione 8 del Decreto). La tariffa per gli aggiornamenti, però, non è dovuta in caso di sospensione o cessazione di attività, di variazione della toponomastica e di variazione del rappresentante legale di società di capitali.

6) Tariffa su base oraria, escludendo il tempo del viaggio, per i Controlli Ufficiali originariamente non programmati.

Per i controlli ufficiali originariamente non programmati e per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati su richiesta degli operatori si applica la tariffa calcolata su base oraria inclusiva degli eventuali certificati e attestati ufficiali (Art. 9, c. 1 del Decreto). Per controlli ufficiali originariamente non programmati, si intendono anche quelli che si sono resi necessari in caso di accertata non conformità, o sospetta non conformità successivamente confermata, da parte dell'Autorità competente ufficiale o da parte dell'operatore (Art. 9, c. 1 del Decreto). La tariffa si applica a tutti gli operatori, senza esclusioni, compresi (ove pertinente) - gli operatori della produzione primaria - gli operatori del settore dei MOCA - i broker - gli operatori responsabili della immissione in commercio e dell'uso dei prodotti fitosanitari (Art. 9, c. 6 del Decreto). I costi delle verifiche analitiche, inclusi analisi, prove e diagnosi sono a carico dell'OSA (art. 9, c. 9 del Decreto).

**Procedura per il finanziamento dei controlli sanitari per verificare la
conformità alla normativa
In materia di sicurezza alimentare**

7) Tariffa su base oraria, escludendo il tempo del viaggio, per i Controlli Ufficiali e le altre Attività Ufficiali effettuati nell'interesse e su richiesta dell'OSA finalizzati all'attività di esportazione.

Rientrano tra i controlli ufficiali anche quelli per l'inserimento e il mantenimento degli stabilimenti nelle liste export compresi il campionamento e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali finalizzati al rilascio dei certificati e degli attestati ufficiali. I costi delle verifiche analitiche, inclusi analisi, prove e diagnosi sono a carico dell'OSA (Art. 5, commi 5, 6 e 7 del Decreto).

8) Tariffa su base oraria, escludendo il tempo del viaggio, per le autorizzazioni, ove previste, diverse dai Riconoscimenti.

Ogni ora IMPIEGATA dall'Autorità Competente per il rilascio delle autorizzazioni, ove previste, incluso l'eventuale sopralluogo, deve essere tariffata su base oraria (Art. 6, c. 15 ed Allegato 2, Sezione 8, Punto 6 del Decreto).

9) Tariffa su base oraria, escludendo il tempo del viaggio, per i controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta.

Rilascio di certificati ed attestati ufficiali richiesti dall'OSA (Art 9, comma 3, lettera a del Decreto).

10) Tariffa per la controversia.

L'OSA può richiedere all'Istituto Superiore di Sanità l'esame documentale dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale (tariffa per l'attività richiesta 500,00 euro) o richiedere altre analisi, prove o diagnosi (tariffa per l'attività richiesta 500,00 euro, da versare anticipatamente all'Istituto Superiore di Sanità) (Art. 11 del Decreto).

7. Documenti di riferimento

Reg. CE n. 852/2004
D.lvo 27 del 02/02/2021
D.Lvo 32/2021
D.lvo 193/2007
REG (UE) n. 625/2017
Legge 689/1981
D.A. 13 giugno 2013
D.l.vo 32/2021

8. Allegati

Allegato 1 Modello per autodichiarazione 021
Allegato 2 Modalità di pagamento della tariffa forfettaria annua e/o delle altre tariffe previste dal D.Lvo 32/2

9. Lista di distribuzione

UOC SIAN
OSA per il tramite della Camera di Commercio



Handwritten signature or initials, possibly "JW", enclosed in a circle.

Handwritten mark, possibly a checkmark or a stylized letter.